

N. R.G. 713/2015



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO  
SEZIONE II**

Il Tribunale di Como, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott. Sarah Gravagnola, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA EX ART. 1 COMMA 57 L. 92/2012**

nella causa R.G.L. 713/2015 promossa da:

COMUNE DI [REDACTED], C.F./P.IVA, elettivamente domiciliata presso l'avv.to CANNIZZARO VINICIO e con gli avv.ti SARTORI MARCO (SRTMRC81P24F205S) Indirizzo Telematico; BULGARINI D'ELCI GIUSEPPE (BLGGPP66A23D612B) VIA PRINCIPE AMEDEO, 3 20121 MILANO; con studio in VIA DIAZ 97 COMO, che lo assiste e difende come da delega agli atti  
(Avv. CANNIZZARO VINICIO )

PARTE OPPONENTE

contro

[REDACTED] C.F./P.IVA , elettivamente domiciliata presso l'avv. GUAGLIONE LUCA ROBERTO e con gli avv.ti BOTTA FABRIZIO (BTTFRZ84B04C933G) VIA CINQUE GIORNATE, 41 22100 COMO; , con studio in VIA CINQUE GIORNATE, 41 22100 COMO, che lo assiste e difende come da delega agli atti  
(Avv. GUAGLIONE LUCA)

PARTE OPPOSTA

**CONCLUSIONI DELLE PARTI**

Come in atti.

**FATTO E DIRITTO**

Con ricorso depositato il 9.7.2015, il Comune di Mozzate proponeva opposizione avverso l'ordinanza ex art. 1 comma 49 l. 92/2012, pronunciata nel procedimento RGL 32/2015, con cui il Giudice del lavoro di Como aveva accolto l'impugnativa del licenziamento disciplinare intimato il 2.7.2014, ordinando la reintegrazione immediata della dott.ssa Franchi nel posto di lavoro già occupato, con condanna al pagamento delle retribuzioni globale di fatto (sulla base mensile di euro 2650,27) dalla data del licenziamento alla data dell'effettiva reintegrazione, oltre



rivalutazione ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo, con compensazione delle spese legali.

Il giudice della fase sommaria, ritenuta preliminarmente l'applicabilità del rito cd. Fornero ai licenziamenti intimati nell'ambito del pubblico impiego contrattualizzato nonché l'applicazione della normativa sostanziale del vecchio art. 18 Stat. Lav. nella sua formulazione anteriore alla novella della legge N 92/2012, aveva ritenuto configurabile nella specie la decadenza dall'azione disciplinare prevista dall'art. 55 bis del d.lgs. 165/2001 inserito dall'articolo 69, comma uno, del d.lgs. 27 ottobre 2009 n. 150. Riteneva infatti che *"tenuto conto della natura e tipologia dei fatti addebitati (afferenti a questioni di natura contabile finanziaria), delle ridotte dimensioni dell'ente, della non fungibilità delle mansioni del personale oltre che delle attività di controllo già espletate prima della relazione dell'IGF del marzo 2014, deve presumersi che i fatti oggetto della contestazione fossero già noti agli organi titolari del potere disciplinare dell'amministrazione comunale"*.

L'opponente censurava la predetta ordinanza, sostenendo la tempestività dell'azione disciplinare poiché le responsabilità della dott.ssa [redacted] a suo dire, sarebbero compiutamente emerse solo a seguito della Relazione IGF pervenute al Comune di [redacted] in data 5 marzo 2014, momento dal quale la pubblica amministrazione avrebbe avuto una completa ed esaustiva conoscenza delle responsabilità della dipendente predetta, dando avvio alla procedura disciplinare il 10 aprile 2014 e dunque nei termini prescritti dal citato articolo 55 bis. Erroneamente il giudice avrebbe ritenuto che gli addebiti nei confronti della Dott.ssa [redacted] disciplinarmente sanzionabili fossero già noti prima della relazione IGF, in quanto indicati nel parere del revisore dei conti DR. [redacted] nel 2011 e nel 2012 nonché nella relazione conclusiva del maggio 2013 a cura del Commissario Prefettizio del Comune di [redacted]-dr. [redacted] poiché tali ultimi documenti sarebbero meramente rappresentativi della situazione economica contabile del Comune di [redacted] in un determinato momento storico senza tuttavia alcuna descrizione di condotte di questo o quel soggetto oppure la correlazione di tali condotte alla violazione di norme giuridiche. Mentre solo la relazione IGF avrebbe circostanziato condotte disciplinarmente rilevanti e univocamente riferibili alla dott.ssa [redacted].

Si costituiva ritualmente in giudizio la parte opposta, contestando quanto *ex adverso* dedotto e chiedendo la conferma dell'ordinanza del 15.06.2015.

All'udienza del 12/2/2015, la causa veniva discussa e trattenuta in decisione.

Il ricorso è infondato e va respinto per i motivi di seguito esposti.

Sull'applicabilità dell'art. 18 L. 300/70 non novellato dalla riforma Fornero si è espressa di recente anche la Suprema Corte (Cass. sez. Lav. N. 11868/16 del 9 giugno 2016), esprimendo un orientamento condiviso da questo giudice, statuendo che, ferma l'applicabilità del nuovo rito, ai rapporti di lavoro disciplinati dal d.lgs 30.3.2001 n.165, art.2 (le norme generali sul lavoro pubblico), non si applicano le modifiche apportate dalla legge 28.6.2012 n.92 all'art.18 della legge 20.5.1970



n.300, per cui la tutela del dipendente pubblico in caso di licenziamento illegittimo intimato in data successiva all'entrata in vigore della richiamata legge n.92 del 2012 resta quella prevista dall'art.18 della legge n.300 del 1970 nel testo antecedente alla riforma "rilevano a tal fine il rinvio ad un intervento normativo successivo ad opera dell'art. 1, comma 8, della l. n. 92 del 2012, l'inconciliabilità della nuova normativa, modulata sulle esigenze del lavoro privato, con le disposizioni di cui al d.lgs. n. 165 del 2001, neppure richiamate al comma 6 dell'art. 18 nuova formulazione, la natura fissa e non mobile del rinvio di cui all'art. 51, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, incompatibile con un automatico recepimento di ogni modifica successiva che incida sulla natura della tutela del dipendente licenziato."

Sull'eccezione di decadenza dall'esercizio del potere disciplinare sollevato dalla parte opposta, già il giudice della fase sommaria rilevava che le contestazioni disciplinari si riferiscono tutte a fatti svoltisi tra l'anno 2006 ed il 2012 (una risale addirittura all'anno 2003) mentre la contestazione degli addebiti è stata comunicata soltanto nell'aprile 2014.

Tutti gli illeciti disciplinari sono relativi a gravissime irregolarità nella gestione finanziaria e contabile dell'ente comunale che ha condotto al grave dissesto dell'ente medesimo, divenuto fatto notorio nella provincia di Como, e al quale la nuova gestione politico amministrativa, insediatasi nel maggio del 2013, ha dovuto fare fronte.

Al riguardo non è privo di fondamento il rilievo di parte opposta relativo al fatto che il fisiologico avvicinarsi politico/amministrativo degli organi di vertice dell'ente locale non consente di per sé l'azzeramento del termine di decadenza previsto dall'articolo 55 bis citato per la contestazione degli illeciti disciplinari, perché altrimenti questa norma si svuoterebbe completamente del proprio significato di garanzia del lavoratore. Il dipendente infatti, nel pubblico come nel privato, non può essere esposto, a distanza anche di anni, a contestazioni disciplinari per fatti risalenti nel tempo e già noti a coloro che avrebbero potuto e dovuto rilevare e contestare gli illeciti nel momento in cui sono stati commessi o comunque nei termini prescritti dall'art. 55 bis d.lgs 165/2001. Il diritto di difesa del lavoratore sarebbe irrimediabilmente compromesso, per la difficoltà insuperabile di fornire giustificazioni e di supportarle con idonea relativa documentazione, se l'ordinamento consentisse di contestargli fatti che non solo non sono temporalmente vicini ma neppure hanno mai formato oggetto di addebito da parte degli organi titolari del potere disciplinare che ne erano a conoscenza all'epoca in cui sono stati commessi, ingenerando nel dipendente un "legittimo" convincimento della "bontà" della propria prestazione lavorativa.

È tuttavia anche vero che, laddove gli illeciti disciplinari abbiano visto la diretta e attiva partecipazione degli stessi organi che avrebbero dovuto esercitare il controllo ed avrebbero potuto e dovuto pertanto esercitare l'azione disciplinare, negare ai nuovi organi di governo il potere ex novo, "avuto notizia" dei fatti, di contestare gli addebiti consumati nel corso della precedente gestione,



apparentemente sembra garantire una sorta di impunità/inamovibilità del dipendente infedele alla comunità di cui l'ente locale è espressione; il che stride evidentemente con il comune senso di giustizia.

L'argomento merita una più attenta riflessione, soprattutto perché nella fattispecie la questione è dirimente.

Soprattutto nel caso in cui il fatto/illecito disciplinare rischia di connotarsi anche quale illecito penale potrebbero formularsi due ipotesi per ritenere che il potere disciplinare non si sia consumato con l'avvicinarsi della persona fisica che ricopriva la carica istituzionale cui è collegata la titolarità del potere stesso.

La prima: il rapporto di rappresentanza organica in forza del quale la persona fisica assume in sé i poteri dell'ente (tra cui quello disciplinare) non esisterebbe, o comunque verrebbe meno, nel momento in cui la medesima persona fisica (sindaco, assessore ecc.) agisse per motivi strettamente personali ed egoistici ed estranei alle finalità proprie dell'amministrazione; con la conseguenza che il potere disciplinare non poteva essere esercitato perché il suo detentore era tale solo apparentemente tale, verificandosi invece di fatto una "vacatio" organica nell'ente.

La tesi è affascinante e non peregrina anche se di assai difficile e rara concreta verifica, poiché è altamente improbabile che un organo istituzionale compia atti di gestione per finalità completamente estranee a quelle dell'ente di appartenenza, e sembra potersi del tutto escludere in particolare quando (come nella fattispecie) agisce anche sulla base di delibere collegiali/ assembleari di giunta o comunali.

La seconda: potrebbe ipotizzarsi che il potere disciplinare si "rigeneri" ex novo qualora il fatto materiale che integra l'illecito disciplinare, sebbene già noto, acquisisca una nuova e diversa rilevanza nel momento in cui l'A.G. competente valuti che il medesimo fatto integri gli estremi di reato; con la conseguenza che oggetto di contestazione diventerebbe non più l'originario illecito disciplinare ma il fatto nella sua "nuova" veste di reato.

Anche tale tesi però s'imbatta in obiezioni difficilmente superabili poiché, in primo luogo, identica è la materialità del fatto (di rilievo penale) così come il suo disvalore ai fini disciplinari. L'altra obiezione muove da un dato ordinamentale molto significativo: la legge 27 marzo 2001 n. 97 detta norme precise sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare e sugli effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di fatto sancendone la piena autonomia. Tuttavia, in deroga alla sancita autonomia del giudizio disciplinare e del giudizio penale, il legislatore a tutela del prestigio e del buon andamento della P.A. ha comunque previsto delle ricadute del procedimento penale (dal momento del rinvio a giudizio a quello dell'accertamento della responsabilità penale del dipendente) sulla vita lavorativa del dipendente. La predetta normativa infatti prescrive e regola a) il trasferimento a seguito di rinvio a giudizio; b) la sospensione a seguito di condanna non definitiva; c) la pena accessoria dell'estinzione del rapporto di impiego a seguito di condanna definitiva. Tali conseguenze sono previste nel presupposto implicito che analoghi provvedimenti



non siano per qualunque motivo stati già adottati in sede disciplinare e sono previste solo per alcune specifiche ipotesi di reato (articoli 314, primo comma, 317,3 118,3 119,319 terra e 320 del codice penale e articolo tre della legge 9 dicembre 1941 numero 1383) - diverse da quelle per le quali è stato chiesto il rinvio a giudizio nei confronti della parte opposta -. Mentre per la generalità dei reati contro la pubblica amministrazione di cui al capo primo del titolo secondo del libro secondo del codice penale, nel caso di sentenza irrevocabile di condanna nei confronti di un dipendente di amministrazione di enti pubblici o di ente prevalente partecipazione pubblica, la legge citata prevede solo la comunicazione della sentenza al competente procuratore regionale della Corte dei Conti per l'eventuale avvio del procedimento di responsabilità per danno erariale, senza alcuna automatica conseguenza sul piano disciplinare.

Orbene sul punto nessuna prova è data e neppure nulla argomenta parte opponente, limitandosi ad appena lambire il tema proposto producendo in giudizio in limine litis la richiesta di rinvio a giudizio formulata dalla locale Procura nei confronti della dott.ssa [redacted] per illeciti penali contestati in concorso con il sindaco, l'assessore comunale ed il segretario comunale della precedente gestione, e coincidenti nella materialità dei fatti ad alcuni degli illeciti disciplinari che motivano appunto il licenziamento oggetto del presente giudizio (in particolare agli illeciti concernenti i canoni di locazione di € 1.500.000 di immobile concesso in godimento a [redacted] s.r.l.; i fatti relativi al compendio [redacted] i fatti relativi alla gestione della discarica ed al rapporto con [redacted] spa).

Era certamente onere del Comune di [redacted] dare prova della tempestività dell'azione disciplinare prima ancora che della sua fondatezza nel merito.

La Suprema Corte al riguardo e in tema di rapporti col procedimento penale ha affermato (ex multis sez. L, Sentenza n. 7410 del 26/03/2010): *"In tema di licenziamento disciplinare, ove sussista un rilevante intervallo temporale tra i fatti contestati e l'esercizio del potere disciplinare, la tempestività di tale esercizio deve essere valutata in relazione al tempo necessario per acquisire conoscenza della riferibilità del fatto, nelle sue linee essenziali, al lavoratore medesimo, la cui prova è a carico del datore di lavoro, senza che possa assumere autonomo ed autosufficiente rilievo la denuncia dei fatti in sede penale o la pendenza stessa del procedimento penale, considerata l'autonomia tra i due procedimenti, l'inapplicabilità, al procedimento disciplinare, del principio di non colpevolezza, stabilito dall'art. 27 Cost. soltanto in relazione al potere punitivo pubblico, e la circostanza che l'eventuale accertamento dell'irrelevanza penale del fatto non determina di per sé l'assenza di analogo disvalore in sede disciplinare. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, con riferimento ad un dipendente postale, aveva ritenuto violato il principio della immediatezza della contestazione, avvenuta a distanza di diversi anni dai fatti, ritenendo che il tempo trascorso fosse oggettivamente eccessivo e tale da ledere il diritto di difesa del dipendente, ed evidenziando che il datore di lavoro aveva comunque avuto adeguata cognizione dei fatti fin dagli accertamenti ispettivi)."*



Nella fattispecie il Comune di [redacted] non ha né allegato né dato prova che i fatti contestati alla dr. [redacted] non fossero a conoscenza di chi, all'epoca in cui sono stati compiuti, era titolare del potere disciplinare né che il termine di cui all'art. 55 bis d.lgs. 165/2001 possa farsi "ridecorrere" dalla "notizia" che la nuova amministrazione abbia degli illeciti commessi in epoca precedente al suo insediamento; il Comune di [redacted] si limita invece ad allegare che l'attuale sindaco ed amministrazione comunale avrebbe avuto una conoscenza sufficientemente circostanziata dei fatti e della loro riconducibilità alla responsabilità della [redacted] solo a seguito della relazione ispettiva IGF.

Anche tale assunto è tuttavia smentito dalla documentazione esistente agli atti del procedimento, dal ruolo svolto dalla [redacted] nell'ambito dell'amministrazione comunale e dalla formulazione cristallina delle norme del TUEL sulla responsabilità degli amministratori degli enti locali.

Dalla lettura della deliberazione della Corte dei Conti, Sezione Regionale per la Lombardia, del 7.10.2013, nonostante il carattere microscopico con cui è stata prodotta e depositata (doc. 3 del fascicolo dell'opponente), salta agli occhi come i fatti principali e più gravi (sia quelli relativi alle entrate ed alle spese di bilancio, sia quelli relativi alla gestione delle società partecipate, alcuni dei quali compendiate nelle imputazioni a carico della dott. [redacted] di concorso in falsità ideologica continuata commessa da pubblici ufficiali in atti pubblici - artt. 110, 81 cpv., 479 c.p. - e concorso in abuso d'ufficio continuato - artt. 110, 81 cpv. 323 c.p. - ) posti a fondamento del licenziamento fossero già noti da molto tempo a chi ha irrogato la sanzione espulsiva, ben prima del deposito della relazione IGF.

Senza alcuna pretesa di esaustività dei riferimenti che sono certamente più numerosi di quelli di seguito riportati, tenuto conto della censura sul punto formulata alla ordinanza opposta, si compendiano i fatti oggetto di contestazione disciplinare già enucleati dalla Corte dei Conti e l'ubicazione di tali indicazioni, con riguardo anche agli altri documenti in atti, in particolare alla relazione del Commissario Straordinario del maggio 2013.

Quanto ai fatti relativi ai canoni di locazione di € 1.500.000 di immobile concesso in godimento a [redacted] s.r.l. (apposizione di visto di regolarità contabile su delibera comunale 228/2010 relativa al canone di locazione in assenza di preventiva stipulazione del contratto con [redacted] s.r.l., l'assenza di posta passiva di euro 1.500.000 nel bilancio della società partecipata approvato dal Comune di [redacted] e mancato pagamento del debito - *contestazione 1) elenco prodotto in udienza* -; e all'accertamento di residui attivi corrispondenti alle rate dei mutui accesi dal Comune su immobili poi trasferiti a [redacted] s.r.l. - *contestazione 3 elenco prodotto in udienza* -, la predetta deliberazione della Corte dei Conti già a pag. 18, 19 e 20 evidenzia tali criticità facendo riferimento alle note di riscontro dell'organo di revisione e del responsabile dei servizi finanziari alle delucidazioni richieste dal Magistrato Istruttore, con particolare riguardo alla nota del revisore prot. n. 7333/ del 15 giugno 2012 (prodotto come DOC 9 DVD del



fascicolo di parte opposta) che rispondeva precisamente alle richieste di chiarimenti anche riguardo alla "sussistenza dei presupposti per l'accertamento di entrata" con esplicito riferimento " alla risorsa pari ad euro 1.500.000 (anno 2010) per canone concessorio beni comunali da parte della [redacted] s.r.l.". Già prima, faceva riferimento esplicito alle predette criticità l'organo di revisione comunale nella relazione di aprile 2011 (prodotto come DOC 10 DVD del fascicolo di parte opposta). Ed è la stessa dott. [redacted] con lettera del settembre 2013 (doc. 13 DVD parte opposta) che chiede delucidazioni sul da farsi in merito a tali poste di bilancio.

Quanto ai fatti relativi ai rapporti tra il Comune e la [redacted] poi divenuta [redacted] spa ed in particolare relativi alla possibilità di corresponsione anticipata del canone di concessione a fronte del versamento della corrispondente quota di interessi ed al fatto che i canoni futuri spettanti al Comune erano già pressoché interamente assorbiti dalle anticipazioni medio tempore versate da [redacted] S.p.A. con specifico riferimento gli interessi- *contestazione 5, 6, 7 elenco prodotto in udienza* -, la deliberazione della Corte dei Conti del 7.10.2013 vi fa espresso riferimento alla pagina 12 e 13 con esplicito richiamo all'articolo 222 TUEL quanto al limite consentito delle anticipazioni ed ancora a pagina 20 ed a pagina 101. La criticità è stata evidenziata anche dalla Corte dei Conti nella deliberazione del dicembre 2013 a pagina 9.

La deliberazione della Corte dei Conti del 7.10.2013 sempre dalle pagine 18 a 21 e così il revisore dei conti del Comune nelle note già citate fa espresso riferimento alle criticità relative al "rimborso spese piano di zona Brera" all'anticipo sulle spese di esecuzione dei progetti di fonti rinnovabili a [redacted] - *contestazioni 4 e 8 elenco prodotto in udienza* -. Peraltro dicasi che le irregolarità nei rapporti tra il Comune e la predetta [redacted] erano già state evidenziate nel maggio 2013 dal commissario straordinario, nella cui relazione conclusiva, a pagina 10 si legge di una irregolarità ancor più grave di quella contestata della mancanza di fideiussione a garanzia del debito poiché "agli atti del Comune non è stata rinvenuta alcuna documentazione contrattuale comprovante l'effettivo conferimento dell'incarico alla società anzidetta - n.d.r. [redacted] sas - , con conseguente, assoluta non del ben sa del disposto pagamento, configurabile tutti gli effetti quali indebito, in quanto privo di idonea causa giustificativa."

La deliberazione della Corte dei Conti del 7.10.2013 alle pagine 46 47 e poi 93 e 94 fa espresso riferimento anche al problema dell'accertamento come residuo attivo per il credito del Comune nei confronti di [redacted] s.r.l. Per avere il Comune medesimo saldato le bollette relative alle utenze di immobili di proprietà della società partecipata - *contestazione 10 elenco prodotto in udienza* -; criticità peraltro già ampiamente evidenziata anche nella relazione del revisore dei conti del Comune del 15/6/2012 già citata.

Ancora con riferimento alla richiesta di prestito alla cassa depositi e prestiti S.p.A. funzionale al finanziamento del contratto di acquisto della rete gas, contratto mai concluso, - *contestazione 13 elenco prodotto in udienza* - la deliberazione della



Corte dei Conti del 7.10.2013 p. 13 evidenziava *il ricorso alle anticipazioni tesoreria e all'utilizzo per cassa di risorse a destinazione vincolata*, sul punto ancora una volta richiamando la nota del revisore prot. n. 7333/ del 15 giugno 2012 (prodotto come DOC 9 DVD del fascicolo di parte opposta) che parla della questione ree gas diffusamente a pag. 8; ed al problema accenna a pag 11 già la relazione del maggio 2013 del commissario straordinario che sul punto richiama l'altro documento nella disponibilità del Comune di [REDACTED]

Quanto ai fatti relativi alla vendita del cd. [REDACTED] *contestazione 13 elenco prodotto in udienza* - la relazione del Commissario Straordinario del maggio 2013 a pagg. 10 e 11 riporta espressamente la somma di € 809.861,73 quale ammontare di rate scadute e non versate nel solo periodo 2010/2012, evidenziando che *non solo la prescritta polizza fideiussoria, posto a garanzia dell'integrale adempimento delle obbligazioni a carico della parte acquirente veniva prodotta in epoca successiva alla data del rogito, ma essa risultava idonea a coprire solo due semestri delle rate di pagamento previste* e che l'ente locale *"oltre a non essere più intestatario del compendio di cui trattasi, ha continuato a pagare le rate relative al mutuo originariamente acceso per l'acquisto dello stesso"*.

L'omesso riconoscimento dei cd. debiti fuori bilancio e gli scostamenti di elevatissimo ammontare per quanto concerne residui passivi e residui attivi nel confronto con le dichiarazioni rese dalle società partecipate dal Comune - *contestazione 13 e 15 elenco prodotto in udienza* -, sono oggetto di ampia trattazione sia della relazione del Commissario Straordinario pag 8 sia soprattutto di entrambe le deliberazioni della Corte dei Conti (da pag. 6 e fino nelle conclusioni della delib. di ott. 2013) che stigmatizzano l'assenza di qualsivoglia controllo al riguardo.

Il fatto della violazione del patto di stabilità per gli anni 2007, 2008, 2010, 2012 e 2013 - *contestazione 16 elenco prodotto in udienza* - è dato riportato da tutte le relazioni e deliberazioni finora richiamate e sorprende francamente come, nella logica seguita dall'amministrazione negli addebiti mossi al responsabile del servizio economico finanziario e personale, sia stata contestata l'assunzione di una risorsa nel 2009 - *contestazione 17 elenco prodotto in udienza* - e le stabilizzazioni dei dipendenti del 2007 - *contestazione 25 elenco prodotto in udienza* - e siano invece sfuggite le assunzioni del 2010 indicate a pag. 4 pag. 61 della deliberazione della Corte dei Conti del 7.10.2013!

Orbene, per tutti i fatti soprariportati e, come indicato, dunque già noti all'amministrazione opponente se non da maggio 2013 almeno dal mese di ottobre successivo, non può condividersi la tesi di parte opponente secondo cui per l'individuazione delle norme violate e per la riconducibilità - almeno apparente - delle irregolarità commesse alla dott. [REDACTED] fosse ancora necessaria l'epifania della successiva relazione IGF.

Da un lato infatti le norme in materia di contabilità e finanza sono di facilissima reperibilità all'interno del TUEL e di comprensione abbastanza immediata; al riguardo non può peraltro tacersi che alcune delle norme richiamate





nella contestazioni non erano affatto in vigore all'epoca in cui le violazioni sarebbero state commesse perché introdotte ex novo o novellate dal D.L. 10 ottobre 2012 convertito in legge (si veda per es. l'art. 147 bis in relazioni a fatti commessi molto prima dell'entrata in vigore della riforma).

Dall'altro, non vi erano dubbi sull'identità di chi svolgesse le mansioni di responsabile del servizio contabile e finanziario, come correttamente sottolineato nell'ordinanza impugnata : la [REDACTED] "era l'unico soggetto che si occupava della gestione contabile in qualità di responsabile del servizio finanziario le cui funzioni erano definite dalla legge (TUEL) e tenendo conto della ridottissima dimensione di personale del Comune che rendeva difficilmente fungibili le mansioni con gli altri funzionari".

Tali argomentazioni restano comunque superate dal rilievo principale che il Comune di [REDACTED] ha completamente ommesso di argomentare e di produrre prova - fondamentale per quanto già osservato riguardo alla tempestività dell'azione disciplinare - che gli illeciti disciplinari non fossero conosciuti non solo in epoca precedente alla relazione IGF ma fin già agli organi politico amministrativi precedenti agli attuali, anche con riguardo agli addebiti finora non esaminati e non immediatamente emergenti dai documenti fin qui passati in rassegna. Addebiti per molti dei quali comunque, non può non osservarsi, è documentale anzi la prova del contrario e cioè della conoscenza da parte degli organi di vertice del Comune all'epoca alla quale risalgono: le irregolarità connesse all'erogazione di trattamenti retributivi al segretario generale che sono stati deliberati con decreto del Sindaco - *contestazione 25 elenco prodotto in udienza* - ; violazioni nella procedura di stipulazione dei contratti decentrati integrativi, nelle quali risulta la "presa d'atto" della Giunta - *contestazione 19 elenco prodotto in udienza* - ; le irregolarità nella remunerazione extra fondo extra time del personale , in cui il "progetto vigili 2009" è stato deliberato dallo stesso Comune. Anche per le erogazioni delle indennità a titolo di alta professionalità o per specifiche responsabilità progettazioni ed incentivi, in un comune di soli 17 dipendenti non è immaginabile che eventuali violazioni delle norme del CCNL non fossero ben note agli organi di vertice del Comune o che siano "sfuggiti" ai sistemi di controllo interni.

L'accertamento della intervenuta decadenza assorbe, come nella fase sommaria, ogni altra questione relativa al merito della fondatezza delle contestazioni disciplinari.

A ben vedere la norma dall'art. 55 bis d.lgs 165/2001 suggella un principio di grande civiltà giuridica che non è derogabile neppure nelle ipotesi patologiche in cui un pubblico dipendente assecondi, con un grado più o meno intenso di colpa o dolo, una gestione politico amministrativa irresponsabile o persino di carattere delinquenziale. In tali casi l'ordinamento reagisce con l'esercizio obbligatorio dell'azione penale e gli strumenti previsti dalla citata legge 27 marzo 2001 n. 97 nelle ipotesi più gravi dalla medesima legge contemplati.



Consegue che il ricorso va respinto e, per l'effetto, va confermata l'ordinanza ex art. 1 comma 49 l. 92/2012 resa nel procedimento RGL 32/2015.

Le spese processuali della fase di opposizione seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ex DM 55/2014, scaglione di valore indeterminabile,

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Como in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:

1. Respinge l'opposizione proposta dal Comune di [REDACTED] e per l'effetto conferma l'ordinanza ex art. 1 comma 49 l. 92/2012 resa nel procedimento RGL 32/15;
2. Condanna la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese processuali, liquidate in € 7.000,00 per compenso del difensore, oltre CPA, IVA, spese forfettarie 15%.

Como, 21/10/2016

IL GIUDICE DEL LAVORO  
(dott. Sarah Gravagnola)

